



ALLEGATO A alla DELIBERA G.C. N. 120 DEL 2018

DISCIPLINARE PER L'USO DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI NEL MERCATO DEL LUNEDI'

Gli operatori interessati devono presentare domanda di allacciamento alle colonnine di distribuzione della corrente elettrica all'Ufficio SUAP in modalità telematica, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione comunale nei termini stabiliti da apposito avviso pubblicato all'albo pretorio dall'amministrazione comunale, al fine di stilare la specifica graduatoria.

L'ufficio SUAP trasmette tempestivamente copia della domanda all'Ufficio Tecnico per la verifica della disponibilità dell'allaccio e l'individuazione della presa da utilizzare.

Personale dell'Ufficio Tecnico, entro 15 giorni provvede alla verifica e comunica il proprio parere all'ufficio SUAP; inoltre fissa l'appuntamento per il primo allaccio.

L'ufficio SUAP, con apposita determinazione, predispone la graduatoria delle domande e ne accerta l'entrata nel capitolo di bilancio appositamente predisposto.

Successivamente comunicherà agli operatori l'accoglimento o il diniego della domande di allaccio, le modalità di pagamento e la data dell'appuntamento per il primo allaccio. A ciascun operatore verrà assegnato uno specifico punto di consegna opportunamente contrassegnato da un numero per la presa e una lettera per la colonnina.

Le domande saranno accolte fino al raggiungimento della potenza massima disponibile. Nel caso che la somma delle richieste di allaccio superi la potenza massima disponibile, l'ufficio SUAP provvede a convocare tutti i richiedenti al fine di trovare un percorso condiviso; in mancanza di accordo si provvederà all'estrazione a sorte tra i richiedenti. Dell'incontro verrà redatto un verbale che diverrà parte integrante e sostanziale della determinazione suddetta.

Gli operatori assegnatari autorizzati all'allaccio dovranno comunicare il nome di almeno due referenti a cui saranno date puntuali istruzioni per agire sull'interruttore del contattore per alimentare le colonnine di distribuzione; detti referenti dovranno aprire e chiudere le medesime ed a loro verrà consegnata copia delle chiavi degli sportelli delle colonnine e del contattore. I referenti risulteranno responsabili di usi non corretti alle disposizioni impartite dal referente dell'amministrazione comunale.

Gli operatori autorizzati dovranno versare una somma, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per l'utenza elettrica, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Tale somma verrà definita considerando un consumo massimo di 3 Kw/h per 5 ore per ogni giorno di mercato (dalle 8 alle 13) ed il costo unitario medio di utenze simili.

La suddetta quota sarà aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio previsionale, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti dall'amministrazione comunale per l'utenza elettrica.

Gli operatori autorizzati dovranno pagare la somma suddetta in unica soluzione entro 30 giorni dall'allacciamento, mediante *versamento su c/c postale n. _____ intestato a Comune di Castel Franco di Sotto - Servizio tesoreria oppure direttamente presso la tesoreria comunale CREDITE AGRICOLE – CARIPARMA – (CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO) - Agenzia di Castel Franco di Sotto - IBAN _____*. Causale del versamento: **RIMBORSO FORFETTARIO CONSUMO ELETTRICO PER POSTEGGIO N. DEL MERCATO DEL LUNEDI' - ANNO _____**

Nel caso che l'autorizzazione all'allaccio alle prese elettriche sia per periodi inferiori all'anno, gli operatori pagheranno in proporzione ai mesi di competenza (quota x n. mesi di competenza /12) a partire dalla data di



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA



allaccio alla data di rinuncia. In caso di allaccio e/o rinuncia a metà del mese si conterà comunque il mese per intero anche se l'operatore ha partecipato a un singolo mercato.

Le autorizzazioni per l'allacciamento alla corrente elettrica sono personali e non potranno essere cedute in nessun caso, nemmeno a seguito di cessione dell'attività. L'operatore che subentra all'attività di commercio su area pubblica sul posteggio del mercato dovrà provvedere a presentare nuova domanda secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.

Il mancato pagamento delle somme nei termini sopra indicati comporta la revoca dell'autorizzazione all'allacciamento e la riscossione coattiva secondo la normativa vigente.

Ogni operatore, debitamente autorizzato ad allacciarsi ad una precisa colonnina e presa a spina numerata del tipo industriale CEE 2P+T, In 16A (colore azzurro), deve seguire le seguenti norme di uso:

- la spina di connessione mobile al cordone prolungatore deve essere del tipo industriale CEE 2P+T, (colore azzurro), In 16A, grado di protezione non inferiore a IP 44;
- il cordone prolungatore di collegamento dal banco alla colonnina deve essere realizzato in cavo flessibile per posa mobile, resistente alle sollecitazioni meccaniche tipo H07RN-F (neoprene) con conduttore di protezione avente le seguenti caratteristiche:
 - lunghezza massima 25 metri in unica tratta;
 - sezione minima 2,5 mmq (cavo 3x2,5);
- il cordone prolungatore deve essere posato in maniera tale da non intralciare o essere di inciampo alla circolazione dei pedoni;
- sono vietati qualsiasi tipo di adattatori, triple e ciabatte alla presa della colonnina;
- è vietato l'uso contemporaneo di gruppo elettrogeno e allaccio elettrico alla colonnina;
- è severamente vietato allacciarsi con più di un cordone prolungatore dal proprio banco o negozio mobile alla colonnina elettrica.

L'operatore si deve impegnare ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco o negozio mobile, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti.

L'operatore, si assume ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa accadere alle persone o alle cose a causa di allacciamenti abusivi, uso improprio, cortocircuiti provocati o danni che comunque si possono verificare durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione del mercato, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.

A tal fine l'operatore dovrà possedere una polizza RCT a copertura di eventuali danni sopra citati con massimale di Euro 500.000,00 per sinistro. Inoltre dovrà essere presentata anche polizza a copertura di eventuali danni all'impianto elettrico con massimale di Euro 50.000,00 a sinistro.

L'uso improprio e/o scorretto degli allacciamenti comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione/nulla osta all'allacciamento.

Gli operatori autorizzati all'allacciamento che vogliono rinunciare al medesimo, dovranno comunicarlo utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione comunale. In mancanza della comunicazione saranno obbligati al pagamento della quota dovuta.

Sono vietati allacciamenti, anche temporanei, non conformi al presente atto.

Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad euro 500,00. (art. 7 bis D. Lgs. 267/2000).

La Polizia Municipale sarà incaricata di far osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.





COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA



Dott. Alessandro Piazza
Responsabile SUAP

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n°82/2005.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso lo Sportello Unico del Comune di Castelfranco di Sotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.



Piazza Remo Bertoncini n°1 56022 Castelfranco di Sotto – P IVA 00172550501 telef. 0571/487243 / 343, fax 0571/487310
Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì - giovedì e sabato dalle 09.00 alle 13.00, giovedì dalle 15.30 alle 17.30
www.sporvic.it - E mail: suap@comune.castelfranco.pi.it